



## Ingrumà: Statuto Associazione

9 maggio 2012

Tra i Signori/e:

- Grotto Giulia
- Dalla Vecchia Ilaria
- Ronzani Massimiliano
- Citton Federico
- Zanandrea Michele
- Nardello Matteo
- Trentin Matteo
- Faccin Mattia

Si conviene quanto segue:

- Art. 1.** - È costituita l'Associazione Ingrumà, è una libera Associazione di fatto *senza scopo di lucro*, apolitica e con durata illimitata nel tempo, regolata a norma dal presente Statuto. Si elegge a domicilio fiscale dell'Associazione l'indirizzo del presidente.
- Art. 2.** - Il presidente dell'Associazione Ingrumà dura in carica un anno e viene eletto durante la prima riunione dell'anno per alzata di mano.
- Art. 3.** - Il Comitato decide verso quale progetto -di carattere sociale e solidale- finalizzare i proventi derivanti dalle attività dell'Associazione. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi

tra gli associati, anche in forma indiretta. Eventuali utili residui, in caso di scioglimento dell'Associazione Ingrumà, saranno devoluti all'Associazione Burundi Chiama, di Santorso (VI).

**Art. 4.** - L'Associazione Ingrumà persegue i seguenti scopi:

- Sensibilizzare l'attenzione pubblica verso tematiche sociali e di solidarietà;
- Diffondere la cultura musicale nel mondo giovanile e non;
- Proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente.

**Art. 5.** - L'Associazione Ingrumà, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

- attività culturali: concerti, dibattiti, concorsi musicali, proiezioni di films e documenti;
- attività ludiche: momenti di incontro e aggregazione, tornei sportivi.

**Art. 6.** - L'Associazione Ingrumà è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

**Art. 7.** - Il programma del Comitato sarà redatto separatamente e verrà reso pubblico affinché chiunque, condividendone il contenuto, collabori con il funzionamento dello stesso.

**Art. 8.** - Il patrimonio del Comitato sarà costituito da fondi offerti dai promotori, dai privati e da enti pubblici che ne condividono il programma.

**Art. 9.** - La funzione di organizzatori è assunta dagli stessi promotori che rispondono personalmente delle obbligazioni assunte, della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunciato. Essi pertanto dovranno provvedere alla gestione dei fondi raccolti, alla loro amministrazione e alla devoluzione degli stessi secondo quanto stabilito dall'articolo 3.

**Art. 10.** - Entro il 30 aprile verrà approvato il rendiconto delle entrate e delle spese sostenute. Al termine dei lavori gli organizzatori presenteranno un rendiconto finale.

**Art. 11.** - Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento a quanto stabilito dal codice civile e alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto,  
li, Santorso 9 maggio 2012


- Grotto Giulia




- Dalla Vecchia Maria



- Ronzani Massimiliano



- Citton Federico




- Zanandrea Michele



- Nardello Matteo



- Trentin Matteo



- Faccin Mattia

